

CIRCOLARE N. 6



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Segretariato Generale  
ROMA

A Tutti i Ministeri  
ROMA

e, p. c.:

A1 Presidente della Sezione  
controllo Enti della Corte dei  
Conti  
via Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze nei  
collegi dei revisori o sindacali  
presso gli enti e organismi  
pubblici  
LORO SEDI

Allegati: 2

OGGETTO: Enti e organismi pubblici - aggiornamento bilancio di previsione 2026. Ulteriori indicazioni sulle disposizioni di contenimento della spesa.

Con l'avvio della nuova *governance* economica europea e l'approvazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029, approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha delineato la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle nuove regole europee.

In tale contesto, si inserisce la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 42), recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio*

2026-2030”, con la quale sono state previste le misure per conseguire gli obiettivi programmatici stabiliti nel suddetto Piano, in linea con il tasso di crescita della spesa primaria netta prefissato.

Pertanto, nel ricordare che tutti i soggetti rientranti nell’aggregato del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si ravvisa l’esigenza che gli enti e gli organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni adottino comportamenti coerenti con tali obiettivi e nel rispetto dei vincoli contenuti nella citata legge di bilancio 2026.

Tanto premesso, nel segnalare che il bilancio di previsione rappresenta lo strumento fondamentale di gestione delle risorse, risulta essenziale che i predetti enti e organismi adottino metodologie di programmazione e di valutazione della spesa idonee ad assicurare la coerenza delle stime previsionali con le effettive capacità di spesa.

In tale contesto, si rammenta l’importanza del ruolo svolto dagli organi di revisione e sindacali nell’attività di controllo e monitoraggio dell’andamento della spesa di ciascuna amministrazione, anche al fine di sollecitare interventi tempestivi nel caso in cui emergano significativi scostamenti rispetto alla spesa programmata<sup>1</sup>.

In tema di razionalizzazione e contenimento della spesa, si rappresenta l’opportunità di prendere visione del quadro puntuale delle misure di contenimento vigenti riportato **nell’allegato quadro sinottico (Allegato 1)** e di tenere in considerazione, per gli aspetti prettamente descrittivi e interpretativi della normativa ivi richiamata, le istruzioni emanate in materia con le **precedenti circolari**<sup>2</sup>.

Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo di talune norme, si ricorda che qualora la normativa faccia espresso riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si

---

<sup>1</sup> Giova al riguardo ricordare l’articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, secondo cui “*I rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di rendicontazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.*”

<sup>2</sup> Si fa riferimento, in particolare, alle circolari RGS n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell’11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, n.15 del 7 aprile 2023, n. 29 del 3 novembre 2023, n. 16 del 9 aprile 2024, e, **da ultimo, la circolare n. 12 del 22 aprile 2025**. Le circolari indicate sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari>

dovrà tenere conto dell'elenco pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2025.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche ricomprese, per la prima volta, nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia<sup>3</sup>, ferma restando la disciplina speciale che regola taluni enti, organismi e società.

A ogni buon conto, nel confermare le istruzioni impartite in passato in merito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, si rinnova la disponibilità di questo Ministero a dare, ove richiesto, adeguato supporto a codeste Amministrazioni vigilanti.

Premesso quanto sopra, si forniscono ulteriori indicazioni con le apposite schede tematiche, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante della presente circolare:

- **Scheda tematica A:** *Misure di contenimento della spesa;*
- **Scheda tematica B:** *Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;*
- **Scheda tematica C:** *Programmazione del personale e trattamento economico.*

L'eventuale adeguamento delle impostazioni previsionali 2026 alle indicazioni contenute nella presente circolare potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio o rimodulazione del *budget* e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai collegi dei revisori o sindacali.

Con la presente circolare, viene riproposta la **scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato (Allegato 2)** che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa - **entro il 10 maggio 2026** - a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori dei conti e sindacali, all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa Amministrazione specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

Relativamente alla compilazione della succitata scheda, si ritiene opportuno rammentare che l'ente o l'organismo pubblico, tenuto a effettuare versamenti al bilancio dello Stato

---

<sup>3</sup> In proposito, si rammenta che, con circolare RGS n. 12 del 22 aprile 2025, è stato pubblicato un documento di riepilogo (Allegato 2) dedicato specificatamente agli enti di cui all'articolo 14 del codice civile inclusi nell'elenco ISTAT, nel quale sono indicate le più significative disposizioni che i soggetti in questione, una volta inclusi nel predetto elenco, devono aver cura di applicare a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento emanato dall'ISTAT.

in virtù di norme non specificatamente elencate nella stessa scheda, avrà cura di integrare la suddetta scheda, inserendo il riferimento delle singole disposizioni nonché l'importo previsto dalle stesse, al fine di fornire completa evidenza di tutti i versamenti dovuti. A tal fine, è disponibile, in calce alla citata scheda di monitoraggio, un'apposita sezione (Terza sezione) da utilizzare ai fini delle eventuali dichiarazioni integrative inerenti alle ulteriori norme applicabili.

Con l'occasione, in considerazione del particolare rilievo dei profili di finanza pubblica e del correlato monitoraggio, appare utile ricordare che, qualora vengano effettuate **operazioni in partenariato pubblico privato**, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), tramite accesso al Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione dalla stessa RGS (<https://ppp.rgs.mef.gov.it/>), le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 175, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, quale condizione di efficacia.

Ai sensi del suddetto comma 7, gli enti concedenti sono tenuti a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

Le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute ad applicare i contenuti delle decisioni Eurostat ai sensi degli articoli 175, comma 9, e 177 comma 7, del menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023.

Infine, con riferimento all'attuazione della  **riforma 1.15 - “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”**, si ricorda che l'articolo 10, commi da 3 a 12, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha disciplinato gli adempimenti relativi al primo ciclo di formazione (formazione di base), di cui al *target* M1C1-117 della riforma 1.15 del PNRR e alla fase pilota di cui alla *milestone* M1C1-118 della predetta riforma.

Per quanto riguarda la formazione di base, le amministrazioni assoggettate alla riforma sono tenute ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del sistema unico di contabilità tramite l'utilizzo dei moduli formativi

accessibili sul Portale della formazione istituito nel sito internet dedicato alla contabilità *accrual* (<https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>). In proposito, si evidenzia che l'obbligo formativo si intende assolto quando almeno un operatore ha completato il ciclo di formazione in argomento.

Relativamente, poi, alla fase pilota, si dispone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate (articolo 10, comma 3), di predisporre, con riferimento all'esercizio 2025, gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) secondo i principi *accrual*, in aggiunta a quelli previsti a legislazione vigente.

In particolare, appare utile evidenziare che, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 113 del 2024, i predetti schemi di bilancio sono redatti esclusivamente per finalità di sperimentazione e non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto predisposti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Di conseguenza, lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti secondo i principi *accrual*, non hanno valore giuridico e non richiedono un'espressa approvazione da parte degli organi deliberanti.

In ogni caso, si rammenta che, nel menzionato sito *internet* dedicato alla riforma *accrual*, sono reperibili, tra l'altro, le indicazioni operative per ottemperare agli obblighi relativi alla suddetta fase pilota.

Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a prendere visione del sito internet sopra cennato, segnalando l'opportunità che i rappresentanti di questo Ministero nei collegi dei revisori dei conti e sindacali pongano attenzione sul rispetto, da parte degli enti e organismi, degli adempimenti previsti.

I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei Collegi di revisione e sindacali vigileranno sull'applicazione, da parte degli enti e organismi pubblici, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Daria Perrotta**

*Firmato digitalmente*

## Indice delle Schede

### **Scheda tematica A**

*Misure di contenimento della spesa*.....pag. 7

### **Scheda tematica B**

*Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni*.....pag. 9

### **Scheda tematica C**

*Programmazione del personale e trattamento economico*.....pag. 10

## Misure di contenimento della spesa

### *Esclusione per l'esercizio 2026 delle spese energetiche dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi*

Ai fini del computo dei limiti di spesa vigenti per gli enti e organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si ritiene utile rammentare che, con precedenti circolari<sup>4</sup> - tenendo conto del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici in conseguenza degli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti intervenuti nel sistema produttivo dei beni e dei servizi - è stata prevista, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'articolo 1, comma 591, della medesima legge n. 160 del 2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento degli stessi.

In particolare, l'esclusione di cui trattasi è stata operata scomputando le suddette voci di spesa sia dalla determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sia dalla determinazione delle spese effettivamente sostenute, rispettivamente, negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

Tanto premesso, considerato l'acuirsi della situazione politica internazionale di conflitto, aggravata anche dall'intensificarsi delle ostilità nell'area mediorientale, tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, si reputa opportuno **confermare, anche per l'esercizio 2026, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici**, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in questione.

Come di consueto, l'esclusione andrà operata sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2026 e, al contempo, non includendo le

---

<sup>4</sup> Circolari RGS n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, n. 29 del 3 novembre 2023 e n. 12 del 22 aprile 2025.

corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

La determinazione delle spese di cui trattasi e la sussistenza dei presupposti della loro esclusione è demandata alla responsabilità degli amministratori e alla verifica da parte dell'organo interno di controllo.

## Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni

Relativamente alla Riforma n. 1.11 - *Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie* – compresa tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR e che prevede il conseguimento di specifici obiettivi di *performance* (*milestone e target*), definiti in relazione a un cronoprogramma di attuazione – si segnala che la pertinente pagina del sito *web* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, intitolata “*Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni*”, è stata, di recente, rimodulata e implementata in esecuzione della milestone M1C1-72-*quinquies*, come aggiornata nell’ultima revisione del Piano italiano approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea.

In particolare, si evidenzia che la predetta pagina – consultabile nella *homepage* all’indirizzo <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html> – si articola ora nelle seguenti sezioni:

“*Cosa sapere*”, finalizzata a fornire un quadro di riferimento essenziale sui diritti e sugli obblighi che regolano i pagamenti delle fatture commerciali delle pubbliche amministrazioni. La stessa è corredata di apposite *Frequently Asked Questions-FAQ* inerenti a ciascuno degli argomenti trattati;

“*Normativa*”, volta a offrire una visione organica e aggiornata del quadro normativo che disciplina i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;

“*Monitoraggio*”, dedicata al monitoraggio dei tempi di pagamento e dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni con tre sottosezioni che espongono e analizzano:

- gli indicatori dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ricevute dalle pubbliche amministrazioni;
- le stime del debito commerciale delle pubbliche amministrazioni;
- i tempi di pagamento e il debito commerciale per singola amministrazione.

## Programmazione del personale e trattamento economico

Si segnala che, in data 28 ottobre 2025, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Area Funzioni centrali e, in data 23 dicembre 2025, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione e Ricerca, entrambi relativi al triennio contrattuale 2022-2024.

Gli enti e organismi pubblici nei quali è presente il personale dirigente appartenente all'Area Istruzione e Ricerca, nelle more della stipulazione del relativo CCNL riferito al citato triennio 2022-2024, dovranno appostare, anche per l'anno 2026, nei rispettivi bilanci di previsione, gli accantonamenti relativi agli incrementi retributivi previsti a regime sulla base di quanto stabilito nei documenti di finanza pubblica, come indicato nella circolare RGS n. 12 del 22 aprile 2025 (scheda tematica C) alla quale si rinvia.

In merito al triennio contrattuale 2025-2027, riferito a tutto il personale contrattualizzato, nel rinviare alla citata circolare RGS n. 12 del 2025 relativamente alle novità introdotte dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), nelle more della stipulazione dei CCNL relativi al predetto triennio, ai fini dei relativi accantonamenti nei rispettivi bilanci, gli enti e organismi pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 129, della legge di bilancio 2025 citata, per il personale appartenente ai CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto e Area Funzioni centrali, applicano prudenzialmente, per l'anno 2026, la percentuale di incremento pari al 3,6 per cento al monte salari 2023 (calcolato sulla base delle unità di personale e della retribuzione annua media come risultanti dal Conto Annuale 2023) maggiorato degli oneri riflessi e rivalutato nella misura del 5,78 per cento per il triennio 2022-2024, sottraendo dall'importo così determinato il valore complessivo annuo a regime dell'IVC ordinaria in pagamento dal mese di luglio 2025.

Per il personale appartenente all'Area Istruzione e Ricerca, tenuto conto che il triennio negoziale 2019-2021 è stato definito in data 7 agosto 2024, gli accantonamenti relativi al triennio 2025-2027 dovranno essere determinati applicando prudenzialmente per l'anno 2026 la citata percentuale del 3,6 per cento al monte salari 2021 (calcolato sulla base delle unità di personale e della retribuzione annua media come risultanti dal Conto Annuale 2021), maggiorato degli oneri riflessi e rivalutato nella misura del 3,78 per cento per il triennio contrattuale 2019-2021 e del 5,78

per cento per il triennio 2022-2024. Dall'importo così determinato dovranno essere sottratti i valori complessivi annui a regime dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) ordinaria ancora in pagamento (IVC 2022 e relativo incremento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonché IVC 2025).

Il valore dell'IVC 2025 continua a essere determinato secondo quanto indicato nella citata circolare RGS n. 12 del 2025, tenendo conto dei rinnovi contrattuali 2022-2024, laddove nel frattempo intervenuti.

In merito al personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori universitari), si rappresenta che la percentuale di incremento, con decorrenza 1° gennaio 2025, definita dall'ISTAT, pari allo 0,61 per cento, è stata recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2025 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2025) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per lo stesso personale non contrattualizzato, con riferimento all'aggiornamento annuale delle misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi, per l'anno 2026 si segnala che l'ISTAT, in data 5 marzo 2026, ha comunicato la percentuale di incremento delle predette misure riferita al medesimo anno, pari al 2,48 per cento, che dovrà essere recepita nell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adeguamento del trattamento economico ai sensi del citato articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.